

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 137/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 075/CGF – RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2011

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Salvatore Mezzacapo, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI DI 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE E AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.R.L., INFLITTE A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA, CON NOTA 281/1831PF10-11/SP/BLP DEL 12.7.2011, DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. ROBERTO BENIGNI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.7.2011)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 8/CDN del 28.7.2011, la Commissione Disciplinare Nazionale, in parziale accoglimento del deferimento disposto dalla Procura Federale a carico del signor Roberto Benigni, amministratore unico e legale rappresentante dell'Ascoli Calcio S.p.A., per violazione dell'art. 10, comma 3 C.G.S. e dell'art. 90 comma 2 N.O.I.F. e della stessa società Ascoli Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S., per non aver provveduto al versamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il III trimestre (Stagione Sportiva 2010/2011) nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle dette ritenute e contributi relativi agli emolumenti riguardanti il I ed il II trimestre.

La Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto congruo infliggere, con riferimento alle contestazioni oggetto del deferimento, la sanzione di un punto di penalizzazione da applicarsi nella Stagione Sportiva 2011/2012 e dell'ammenda di €20.000,00 in danno della società e della inibizione di mesi 8 in danno del suo amministratore unico e legale rappresentante. La Commissione Disciplinare Nazionale ha espressamente statuito che *“per ciò che attiene la richiesta avanzata dalla Procura di infliggere tre punti di penalizzazione, questa deve essere rigettata in quanto la stessa si fonda su un asserito elemento doloso imputabile alla persona del Sig. Benigni non provato agli atti di causa”*.

Con il presente ricorso la Procura Federale, lamentando la incongruità della pena e la mancata afflittività della stessa, chiede a questa C.G.F. di voler comminare, in parziale riforma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, la sanzione della penalizzazione di punti 3 in classifica generale.

Hanno prodotto memoria difensiva il signor Benigni e l'Ascoli Calcio S.p.A. chiedendo sia pronunciata la inammissibilità e comunque la infondatezza del reclamo della Procura Federale.

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale ed il difensore degli appellati, i quali hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentiti il rappresentante della Procura Federale ed il difensore degli appellati ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene inammissibile il reclamo proposto dalla Procura Federale.

Devesi infatti rilevare, in via del tutto preliminare ad ogni altra questione e con effetto della preclusione dell'esame del merito di ogni altra questione, che l'avversata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale si fonda sulla ritenuta insussistenza, per non essere stato provato agli atti di causa, dell'elemento doloso in capo al signor Benigni, per come invece argomentato in quella sede dalla Procura Federale a sostegno della avanzata richiesta di infliggere 3 punti di penalizzazione all'Ascoli Calcio. E' agevole rilevare che, difettando nel reclamo proposto dalla Procura Federale innanzi a questa C.G.F. motivi di appello specificamente volti a contestare la motivazione sul punto contenuta nella decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ed innanzi riportata, posta in via esclusiva a sostegno del mancato accoglimento della richiesta di tre punti di penalizzazione, il reclamo, affidato invece a distinte questioni, deve essere ritenuto inammissibile. Non vi è stata, in altri termini, contestazione dell'assunto della Commissione Disciplinare Nazionale, per come avrebbe dovuto essere per potersi ritenere ammissibile l'odierno reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Procura Federale.

2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE BOATENG KEVIN PRINCE SEGUITO GARA ROMA/MILAN DEL 29.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 31.10.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 74 del 31.10.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Boateng Kevin Prince.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Roma/Milan del 29.10.2011, al 21° del secondo tempo, all'atto della sostituzione, il calciatore Boateng Kevin Prince rivolgeva ad un Assistente un epiteto insultante.

Avverso tale provvedimento la società A.C. Milan S.p.A. ha preannunziato reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 31.10.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 2.11.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dall'A.C. Milan S.p.A. di Milano, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 19 gennaio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete